

ATTO DI NOMINA
DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

PREMESSO che

- a) La L. 190/2012 prevede che in ciascuna amministrazione l'organo di indirizzo individuato, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1 comma 7, riformulato dal D.lgs. 97/2016);
- b) Con le nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici (Determinazione n. 1134 del 8/11/2017), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, confermando l'obbligo, anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di nominare il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", ha previsto altresì che:
- al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
 - al RPCT siano riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, integrative del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 e coerenti con le finalità della L. 190/2012. E' altresì riconosciuta la facoltà di proposta di integrazioni e di modifiche sulle misure stesse, ritenute più opportune;
 - le funzioni del RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012;
 - le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad un dirigente in servizio presso la Società. Nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero tale da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione.

* * *

CONSIDERATE inoltre

le dimensioni strutturali della Società, la composizione dei profili professionali e i carichi operativi e funzionali delle risorse disponibili, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2019,

DETERMINA

- di nominare Mauro Lacroce Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità alla normativa vigente e alle determinazioni dell'ANAC pronunciatasi in materia, è stabilito che:

- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non deriva l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo;
- il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle "Misure di prevenzione della corruzione indicate nel Piano di prevenzione delle corruzione e trasparenza adottato da A.Se.R SpA", tra i quali, a titolo esemplificativo:
 - elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, il Piano prevenzione della corruzione e trasparenza e proporlo al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;
 - verificare l'efficace attuazione delle Piano, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale;
 - proporre modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
 - controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa;
 - segnalare eventuali casi di illeciti agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.
- il RPCT svolgerà i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza;
- al RPCT sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico della società;
- il RPCT pianifica, coordinandosi con le altre funzioni aziendali, momenti formativi in materia di anticorruzione e trasparenza.
- il RPCT cura che siano rispettate le disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso la Società ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013.
- nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali, interpellando anche consulenti esterni incaricati, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione;
- il RPCT e i soggetti dei quali si avvale dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia;

- del presente provvedimento dovrà essere data comunicazione all'ANAC secondo le modalità previste dalla normativa vigente e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Per quanto concerne il regime di responsabilità del RPCT, ai sensi della normativa vigente, le responsabilità riconducibili a tale ruolo sono:

- Responsabilità penale per coinvolgimenti diretti in fatti illeciti rilevanti penalmente e potenziale responsabilità omissiva, se non svolge diligentemente il proprio dovere venendo a conoscenza di illeciti commessi da colleghi/terzi (responsabilità diretta per proprie condotte, favoreggiamento, concorso, concorso omissivo per fatto altrui, associazione a delinquere);
- Responsabilità indotte da commissione di reato di corruzione all'interno della Società ai sensi dell'art. 1, commi 12,13 e 14, L. 190/2012, accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che non provi di aver predisposto le misure e di aver vigilato sulla loro osservanza, da cui può derivare:
 - responsabilità disciplinare: sospensione dal servizio senza retribuzione per minimo un mese, massimo sei - art. 1, comma 13, L. 190/2012;
 - responsabilità per danno erariale e di immagine (art. 1, co. 12, L. 190/2012).
- Responsabilità e sanzioni per inadempimento agli obblighi di pubblicazione o per mancata predisposizione delle misure idonee, a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46, D. Lgs. 33/2013):
 - responsabilità disciplinare;
 - eventuale responsabilità per danno all'immagine;
 - rilievo ai fini della retribuzione di risultato e trattamenti accessori collegati alle performance individuali.

Rho, 19/11/2019

A.Se.R SpA

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione


Massimo ORLANDI

Per accettazione:

Rho, 19/11/2019

Il Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza

